



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**AMBIENTE**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 95 DEL 16/05/2024**

**OGGETTO: ORDINANZA PER IL DIVIETO DI BALNEAZIONE - ACQUE DI NON  
BALNEAZIONE PER MOTIVI NON DIPENDENTI DA INQUINAMENTO - STAGIONE  
BALNEARE 2024.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**PREMESSO che:**

- il Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008, di attuazione della Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006 e successive modificazioni, determina le caratteristiche delle acque di balneazione, delegando ai Comuni, tra l'altro, la competenza di delimitare prima dell'inizio della stagione balneare le acque non idonee alla balneazione;
- il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2010 stabilisce la definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;
- il Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, in particolare l'art. 1 comma 1 lettera b) che sostituisce il testo dell'art. 6 comma 4 del decreto 30 marzo 2010, che dispone che i Comuni effettuino la trasmissione dei provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, tramite una specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della Salute;
- con nota del Direttore regionale della Direzione Difesa del Suolo prot. n. 215596 del 03/06/2019 acquisita al prot. com.le n. 40939 del 04/06/2019, è stata resa nota l'attivazione della procedura online di inserimento da parte dei Comuni delle ordinanze di divieto di balneazione e di revoca sul Portale Acque del Ministero della Salute, e sono state fornite le istruzioni operative che ricomprendono, tra l'altro, l'invio mediante moduli online delle ordinanze di divieto relativo alle aree non adibite alla balneazione.

**VISTI i seguenti decreti del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto:**

- n. 186 del 26/09/2023, con cui è stata approvata la classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 2024, sulla base dei dati delle analisi effettuate dall'ARPAV nel quadriennio 2020-2023, fermo restando che l'idoneità resta subordinata all'esito favorevole delle analisi sulle acque che dovranno essere eseguite poco prima dell'inizio della stagione;
- n. 202 del 18/10/2023, con il quale è stata confermata per l'anno 2024 la perimetrazione delle acque di balneazione del Veneto ed i relativi punti di monitoraggio come da individuazione di cui al Decreto Regionale n. 17 del 31/01/2023, nonché la durata della stagione balneare tra il 15 maggio ed il 15 settembre (periodo di maggiore affollamento delle spiagge), intesa come il periodo di tempo in cui vengono effettuati i controlli per garantire la salute dei bagnanti, come individuata per l'anno 2023 con Decreto Regionale n. 289 del 18/10/2023;
- n. 33 del 08/02/2024 con cui si approva il programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2024 e si conferma l'individuazione delle acque di non balneazione di cui alla Tabella n. 3

Allegato A al Decreto Regionale n. 17 del 31/01/2023, tra cui le seguenti acque di non balneazione per motivi non dipendenti da inquinamento in Comune di Jesolo (VE):

- **ACQUA N. 5** dal limite finale dell'acqua di balneazione n. 26 (sponda sinistra della foce del fiume Piave) al limite iniziale dell'acqua di balneazione n. 27 (sponda destra della foce del fiume Piave);
- **ACQUA N. 6** dal limite finale dell'acqua di balneazione n. 35 (sponda sinistra della foce del fiume Sile) al limite del confine comunale con Cavallino Treporti (centro della foce del fiume Sile).

VISTI inoltre:

- la precedente ordinanza n. 47 del 02/05/2023 con la quale è stata vietata la balneazione nelle zone in corrispondenza delle citate acque n. 5 e n. 6;
- Visti gli art. 13 e 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- Visto l'art. 107 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267;
- Visto l'art. 52 dello Statuto approvato con delibera del Consiglio comunale del 6 febbraio 2014, n. 8;
- Ritenuto di dover provvedere per la tutela della salute pubblica;

### ORDINA

il **DIVIETO DI BALNEAZIONE**, nel territorio di questo Comune dalla data di adozione del presente provvedimento e per l'intera durata del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, nelle zone individuate con Decreto regionale del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 33 del 08/02/2024, Allegato A, Tabella n. 3 - **Acque di non balneazione**, di seguito indicate:

- **ACQUA N. 5** – dal limite finale dell'acqua di balneazione n. 26 (sponda sinistra della foce del fiume Piave) al limite iniziale dell'acqua di balneazione n. 27 (sponda destra della foce del fiume Piave):

COORDINATE GEOGRAFICHE E LUNGHEZZA				
INIZIO TRATTO		FINE TRATTO		LUNGHEZZA (metri)
X1 WGS84	Y1 WGS84	X2 WGS84	Y2 WGS84	
12.730774	45.529645	12.725157	45.528651	532

- **ACQUA N. 6** - dal limite finale dell'acqua di balneazione n. 35 (sponda sinistra della foce del fiume Sile) al limite del confine comunale con Cavallino Treporti (centro della foce del fiume Sile):

COORDINATE GEOGRAFICHE E LUNGHEZZA				
INIZIO TRATTO		FINE TRATTO		LUNGHEZZA (metri)
X1 WGS84	Y1 WGS84	X2 WGS84	Y2 WGS84	
12.585186	45.479543	12.584382	45.479139	202

#### Legenda

X1=Longitudine inizio (in gradi decimali) Y1=Latitudine inizio (in gradi decimali)

X2=Longitudine fine (in gradi decimali) Y2=Latitudine fine (in gradi decimali)

#### Note

- Coordinate geografiche WGS84 (in gradi decimali) e lunghezze (in metri) delle acque di non balneazione calcolate su cartografia regionale - ortofoto del 2012.
- Lunghezze delle acque di non balneazione calcolate tenendo conto anche delle dighe presenti alle foci fluviali e/o bocche di porto e/o porti.

E' fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, ed agli Agenti della Forza Pubblica di darvi assistenza se legalmente richiesta.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi degli articoli 4-8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, gli atti richiamati nel presente provvedimento sono disponibili in visione, ed è possibile richiederne copia, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e norme regolamentari, presso l'U.O.C. Ambiente e Demanio Marittimo di questo Comune.

La Società Jesolo Turismo S.p.A. è incaricata di eseguire il presente provvedimento mediante l'installazione e manutenzione per tutta la durata del divieto (stagione balneare), in corrispondenza delle zone sopraindicate, di idonea segnaletica con cartelli fissi riportanti la dicitura: "Divieto di Balneazione" compreso simbolo grafico, in lingua italiana, tedesca, inglese e francese.

Copia della presente sarà inserita mediante procedura online sul Portale Acque del Ministero della Salute e trasmessa:

- per il seguito di competenza: alla Società Jesolo Turismo S.p.A.;
- per conoscenza: al Comando di Polizia Locale, alla Guardia Costiera - Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, nonché per conoscenza all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente - Unità Organizzativa Qualità delle Acque e Tutela della Risorsa Idrica, alla Regione Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune fino al 30 settembre 2024.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.